

## Relazione Rappresentanza militare, presentazione testo unificato

La riforma della Rappresentanza militare è un tema di rilevante interesse per il personale in divisa e le rispettive Amministrazioni ma anche di estrema attualità per l'ineludibile necessità di rivedere un istituto che, ancora oggi, è ispirato a principi e criteri di funzionamento definiti da un quadro normativo ormai risalente a oltre trent'anni fa e che diede concreto impulso a un importante processo di democratizzazione nel mondo militare.

Alla luce di queste considerazioni appare sempre più opportuna una riflessione sui meccanismi di funzionamento degli organi della Rappresentanza Militare al fine di superare le carenze e le disfunzioni prodotte dalla coesistenza delle accresciute competenze e prerogative del COCER - specie nelle procedure negoziali - rispetto ad un quadro regolamentare che appare ormai inadeguato e persino superato nei fatti e nelle iniziative poste in essere concretamente, nonché di incidere sul futuro dell'istituto alla luce delle esperienze maturate.

In relazione al quadro delineatosi a seguito della presentazione di ben otto iniziative legislative di iniziativa parlamentare circa la riforma della rappresentanza militare, nonché a seguito dello sviluppo di articolate e documentate valutazioni circa le recenti pronunce di condanna della Francia rese dalla Corte di Strasburgo (CEDU) causa il mancato riconoscimento a quel personale militare del diritto di costituire associazioni professionali, in attuazione dell'articolo 11 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, **due risultano i punti nodali da affrontare e sciogliere**, all'esito di apprezzamenti di natura squisitamente politica:

1. La prima scelta va nel senso di decidere se riempire di contenuti tangibili, rendendolo quindi effettivo, il ruolo negoziale, sin qui solo programmaticamente attribuito al COCER dall'articolo 19 comma 2 della legge n.183 del 2010 in materia di definizione del trattamento economico del personale militare. Nello stesso solco tematico, si valuta favorevolmente il riconoscimento al Cocer di una fisionomia di Parte sociale nell'accezione di un Organismo di rappresentanza dei lavoratori ben distinta da quella vera e propria di " controparte" nelle trattative negoziali e quindi preventivamente definita sotto il profilo funzionale.

2. La seconda scelta attiene al **mantenimento o meno dell'intraneità** all'amministrazione degli istituti rappresentativi del personale militare, quale unici interlocutori legittimati al confronto con l'Autorità politica competente. Su tale tematica si innesta in prospettiva anche l'argomento dell'associazionismo professionale che proprio alla luce delle richiamate pronunce CEDU, non può certo essere denegato, ma semmai normato dal Parlamento, tenendo conto degli irrinunciabili principi di **apoliticità** e disciplinata **coesione** che caratterizzano l'ordinamento militare; a tal fine - in linea con l'art. 52 della Costituzione - si ritiene opportuno così di indirizzare l'associazionismo all'uso della libertà fondamentale che interpreta e rappresenta nel pieno rispetto dei temperamenti e degli obblighi propri dell'ordinamento militare stesso.

Con riferimento al secondo punto, si vorrebbe mantenere la netta distinzione fra le competenze "centrali" degli **organismi rappresentativi** - che, come detto, si intende fortemente rimangano **gli unici interlocutori** a potersi esprimere per conto del personale nei confronti delle autorità militari e politiche di riferimento su un complesso di materie peraltro ampliato rispetto al passato - e

quelle invece attribuite alle **associazioni professionali**, delineate come soggetti, ~~per ora~~ con funzioni **esclusivamente** consultive e di supporto, incardinati armonicamente nel sistema attraverso una puntuale disciplina delle forme di interazione tra i due istituti.

I contenuti di dettaglio del testo che sarà presentato al comitato ristretto nella seduta della prossima settimana già calendarizzata sono stati poi redatti innervando nell'articolato una serie di disposizioni coerenti all'attuazione delle suddette scelte di fondo che, si ritiene, facciano in ultima analisi tutte riferimento agli assorbenti principi enunciati dalla Corte costituzionale nella nota pronuncia n.499 del 1999, laddove fu riaffermata la conformità alla Carta fondamentale delle limitazioni poste all'associazionismo professionale a carattere sindacale dei militari. L'ancoraggio a detti principi infatti appare ancora di più oggi l'unica garanzia di salvaguardia di quell'efficienza e di quella massima operatività dello strumento militare alle quali la stessa Consulta ha fatto a suo tempo esplicito richiamo ed equilibrato monito.

Si tratta del bene supremo del nostro Paese: è bene non sottovalutare mai questo aspetto. Questa consapevolezza, tuttavia, ci si augura non abbia impedito di comporre un testo innovativo prudentemente aperto verso possibili, ulteriori futuri miglioramenti.

Il relatore che, tra l'altro, si è espresso fin dall'inizio per un confronto il più ampio possibile e quindi ha caldeggiato la costituzione del Comitato ristretto, ribadisce qui, oggi, la piena disponibilità a discutere ed accogliere ogni contributo teso a migliorare il Testo base che sottoporrà alla vostra attenzione nei prossimi giorni all'interno della griglia suesposta.